



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 – 30 LUGLIO 2026

Riunione del 22 Luglio 2026

127.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- *ASD TREVI VOLLEY in persona del Presidente p.t.*
- *Sig. S. F. n.q. di Presidente della ASD TREVI VOLLEY*

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vicepresidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

- **A.S.D. TREVI VOLLEY**, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 commi 1 e 4 R.A.T. FIPAV, e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto a corrispondere, nei modi e termini previsti della normativa federale vigente, la prima rata del premio di compensazione, pari all'importo di €. 1.500,00 (premio totale €.3.000,00), a favore dell'affiliato A.P.D. Todo Sport, dovuta a seguito del tesseramento, per la stagione sportiva 2025/2026, dell'atleta D. V. che aveva legittimamente esercitato il recesso dalla stessa A.P.D. Todo Sport;

- **Sig. S. F.**, quale Presidente p.t. della A.S.D. TREVI VOLLEY violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 75 comma 2 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta posta in essere dal sodalizio che lo stesso rappresenta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 7/05/2026 con il quale il sodalizio A.P.D. TODO SPORT segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della ASD TREVI VOLLEY, della prima rata del premio di compensazione - dell'importo di € 1.500,00 - dovuto a seguito del tesseramento per la stagione 2025/2026 dell'atleta V. D. che tempestivamente avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta con nota dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – e, dunque, dell'importo dovuto a titolo di premio di compensazione per l'atleta (nella misura di € 1.500,00 a rata, per un totale complessivo di € 3.000,00 –, la Procura notificava l'atto di conclusioni delle indagini.



Successivamente alla suddetta notifica e, precisamente, in data 20/5/2026, perveniva la memoria difensiva depositata da parte dei prevenuti, alla quale veniva allegata la contabile di pagamento relativa alla prima rata del premio di compensazione in favore del sodalizio esponente.

Successivamente, con una nota del 26 maggio 2026, il sodalizio indagato formulava, altresì, una richiesta di applicazione di sanzioni *ex art. 53 Reg. Giur.* proponendo la seguente sanzione:

- 15 giorni di sospensione da ogni attività federale per il Presidente S. F.;
- € 350,00 di multa per il sodalizio ASD Trevi Volley.

Il Procuratore Federale, ritenuta congrua rispetto ai fatti contestati la sanzione come sopra determinata e quantificata, presta il proprio consenso.

All'udienza, il rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro Guarnaschelli, esponeva di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dagli incolpati individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 a carico della sig. S. F. *n.q.* e la multa di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a carico del sodalizio ASD TREVI VOLLEY. Compariva il Presidente Sig. S. F. per gli incolpati, il quale confermava l'intervenuto accordo di applicazione di sanzioni concordate.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig. S. F. *n.q.* la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici) e la multa di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a carico del sodalizio ASD TREVI VOLLEY in persona del Presidente p.t.

Roma, 23 Luglio 2026

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Luglio 2026